



Peraltro la Commissione di disciplina, considerato:

- che la Corte di Assise ha riconosciuto al Costantini la semi-infermità mentale per le sue condizioni psichiche generali al momento in cui commise i fatti nonché le affermazioni generiche attinte anche riguardo alla sua integra condotta di buon padre di famiglia e di onesto lavoratore;
- che la famiglia del Costantini, costituita da sette figli, di cui cinque minori, vive in una situazione di grave bisogno, accumulato dopo la morte della madre avvenuta il 15 novembre 1956;
- che ai sensi dell'art. 35 del contratto collettivo di lavoro, il lavoratore licenziato in tronco ha diritto soltanto al rimborso delle quote da lui versate per il trattamento di previdenza, rimborso che viene assorbito dal ripristino dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia presso l'I.N.P.S., ha raccomandato all'Amministrazione di considerare la opportunità di un provvedimento economico di favore che valga ad alleviare le critiche condizioni della famiglia del Costantini.

In relazione a quanto sopra, si propone al Comitato permanente ed al Consiglio di Amministrazione di deliberare il licenziamento in tronco dell'Infermiere Costantini Antonio, ai sensi dei precitati artt. 32 e 35 del contratto collettivo di lavoro, rimettendo al Comitato permanente, su proposta del Direttore generale, l'eventuale determinazione di un provvedimento di liberalità in rapporto alle circostanze che potranno essere rappresentate dai familiari del predetto.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio